COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

Settore Amministrativo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 29/09/2020

OGGETTO: Conferma impianto tariffario TARI anno 2020.

L'anno **Duemilaventi**, addì **ventinove** , del mese di **Settembre** , alle ore 18,30 , nel Comune di Castronovo di Sicilia e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica nelle persone dei Sigg.:

		Presente	*Assente*	
1	BONGIOVANNI Antonino	*x*		Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipa alla seduta: il Vice Sindaco e l'Ass. Militello
2	GUARINO Valentina	*x*		
3	TIRRITO Mariaclara	*x*		
4	DOLCE Lucia Alessia	*x*		
5	TIRRITO Tiziana	*x*		
6	MICELI SOLETTA Calogera	*x*		
7	DI MARTINO Vincenzo		*x*	
8	GENTILE Roberto Maria	*x*		
9	DI SANTI Maria		*x*	
10	BUTERA Gianluca	*x*		
11	TIRRITO Carlo	*x*		
12	COLLURA Anna Maria		*x*	
	TOTALE	**9**	**3**	

Assume la Presidenza dell'adunanza, la **Sig.ra Tirrito Tiziana** , che assistita dal Segretario Generale del Comune **SCHEMBRI Dott. Gerlando**, alle ore 18,30, ora fissata nell'avviso di convocazione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune **SCHEMBRI Dott. Gerlando**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
f.to: Tirrito Tiziana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: BUTERA Gianluca

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: G. SCHEMBRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
  Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-09-2020, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 20/12/2004, n. 17 (N_____Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 29-09-2020
  X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
  ☐ **decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, lì 29-09-2020

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA ★ Palermo ★

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerlando SCHEMBRI

Il Presidente da lettura dell'allegata proposta di deliberazione .
Chiede di intervenire il Vice Sindaco che relaziona in merito al contenuto dell'atto sottolineando come le tariffe, per il corrente esercizio, rimarranno invariate in attesa di redigere, entro dicembre, un più accurato piano economico-finanziario che meglio rifletta il costo del servizio.
Chiede di intervenire il Consigliere BUTERA che, preliminarmente, intende ringraziare il Presidente del Consiglio per la riunione tenutasi in data 28/09/2020 e che ha visto coinvolte tutte la componenti del Consiglio per la predisposizione finale di atti tanto delicati. Ai ringraziamenti si associa il Consigliere BONGIOVANNI. Continua BUTERA sottolineando, comunque, come i costi del servizio di raccolta rifiuti lieviti anche per effetto di un contrato di servizio, a suo tempo sottoscritto con il concessionario, che non è adeguato alle esigenze dell'Ente che non ricava alcun beneficio dall'attenta raccolta differenziata effettuata dai cittadini.
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto. BONGIOVANNI preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza , BUTERA quello favorevole del gruppo di minoranza.
Si passa quindi alla votazione per alzata di mano che ha il seguente esito : presenti e votanti: 9, voti favorevoli 9. Si approva all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Presenti e votanti n. , favorevoli.

DELIBERA

Di approvare il punto all'ordine del giorno "Conferma impianto tariffario TARI anno 2020".

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma Piano tariffario TARI 2020 - Integrazione regolamento TARI.

IL PROPONENTE

UFF. TRIBUTI

L'ISTRUTTORE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N° 13 del 29/09/2020

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	☐ Prenotazione ☐ Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

lì 25/09/20

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA ★ Palermo ★

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

PARERE: FAVOREVOLE
~~SFAVOREVOLE~~

lì 25/09/20

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA ★ Palermo ★

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

PARERE: FAVOREVOLE
~~SFAVOREVOLE~~

lì 29/09/2020

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA ★ Palermo ★

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

_____

Premesso che:

• l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

• l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

• L'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

• Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".

• La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera 443 del 31 ottobre 2019. Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche

relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.

• In particolare, con il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF, giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni.

• Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

• La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, e l'art. 106 co. 3 bis inserito in sede di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, prorogano al 3° settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Tutto ciò premesso ne rinviene, che il Comune può approvare entro il 3° settembre 2020 il PEF e le Tariffe TARI riservandosi di potere effettuare delle modifiche e integrazioni secondo quanto previsto dal nuovo MTR ARERA, ricorrendone le condizioni, entro il 31 dicembre 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che:

• alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

• l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

• l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

• Tenuto conto della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando comunque per il 2020 le tariffe TARI in attesa della definizione del PEF con il nuovo metodo che dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati in via provvisoria mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, come determinato, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato, altresì, che: - l'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12 e che tale variazione deve essere recepita nel Regolamento TARI dell'Ente;

Ritenuto altresì di poter disporre ulteriori riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che, a seguito di apposito stanziamento in bilancio rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", si potrà disporre la riduzione della sola parte variabile della TARI, e limitatamente al solo anno 2020;

Considerato che:

• l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

• a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

• A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

• l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5%;

Dato atto che il presente atto è sottoposto al parere all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 Maggio 2020, N. 9,con cui è stato istituito il " Fondo perequativo degli Enti Locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonchè per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun Ente Locale;

Dato atto che per il Comune di Castronovo di Sicilia, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in complessivi € 173.434,86, cui seguirà la distribuzione di una ulteriore riserva;

Dato atto ancora che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento Regionale è necessario che il comune compili la scheda rimessa a corredo della presente, che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta da Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 Ottobre , decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Applicare, per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019 e riportate nell'elenco allegato al presente deliberato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Stabilire in tre le rate pagamento della TARI relativa all'anno 2020 con le seguenti scadenze: • prima rata: 30 ottobre 2020 • seconda rata: 30 novembre 2020 • terza rata: 30 dicembre , con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

3) Disporre, in via eccezionale per il solo anno 2020, ulteriore riduzione/esenzione; per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", stabilendo quindi la riduzione e/o agevolazione della parte della TARI nella misura pari al 100% , relativamente all'anno 2020, integrando il relativo regolamento , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2014, con l'art. 17 bis " misure straordinarie valevoli solo per il 2020 a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L. r. n. 9/2020:

Comma 1. Per l'anno 2020, alle utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19, la tassa è ridotta nella misura del 100%;

Comma 2. L'agevolazione potrà essere compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021.

4) Disporre la modifica al regolamento TARI secondo quanto previsto dall'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12;

5) Dare atto inoltre che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti;

6) Dare atto altresì che sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;

7.) Dare infine atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.